

Dum Romae CONSULITUR...

... Sagunto probabilmente non è ancora espugnata. E forse non lo sarà, perché qualche novità interessante comunque percola dalla proposta di revisione della legge quadro sulla caccia presentata in aprile dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ma mentre a Roma si discute, qualche parola di commento a quel che potrà essere lo scenario futuro può essere già spesa

GIACOMO NICOLUCCI

Sfugge sovente che la questione “caccia”, per alcuni aspetti, è sospinta da necessità adeguate alle prescrizioni del legislatore comunitario, volte a creare un’applicazione normativa uniforme su tutto il territorio europeo di misure minime di tutela e di conservazione in particolare dell’avifauna.

La “direttiva Uccelli” è stata sostituita dalla più recente Direttiva 2009/147/CE, sempre finalizzata alla conservazione degli uccelli selvatici, e già recepita modificando la legge 157/92 attraverso la “Legge comunitaria 2009” (legge 4 giugno 2010 n. 96). Frattanto è stato necessario tener conto anche della “direttiva Habitat” n. 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ha istituito la rete Natura 2000, e cioè le note zone Sic e Zps.

Ora, però, salvo qualche passaggio, l’intervento di modifica della legge quadro sulla caccia ha genesi “italianissime”. I principali argomenti, dunque sono: caccia degli ungulati, problematiche gestionali del cinghiale e neve. Il tutto passando per l’obbligo delle munizioni prive di piombo nelle armi a canna rigata, alla eradicazione delle specie alloctone ed alla esclusione del controllo dall’attività venatoria in senso stretto.

La struttura della legge quadro rimane (purtroppo) inalterata. E forse questo cagiona qualche scricchiolio o difficoltà che potevano essere diversamente risolte con una riscrittura organica e non con un intervento su singole disposizioni (definito “novellazione” in linguaggio giuridico).

Le questioni sul tappeto

Come spesso accade il “Legislatore” interviene sull’onda dell’emergenza o sulla contingenza di determinate situazioni, raramente sulla base di un’idea di rivisitazione complessiva della disciplina di una determinata materia o settore.

Questo è accaduto nel 1992, quando è stata riscritta nel testo dell’attuale legge 11 febbraio 1992 n. 157 la precedente legge 27 dicembre 1977 n. 968, in conseguenza della doverosità del recepimento della c.d. “direttiva Uccelli” (n. 79/409/CEE).



La caccia agli ungulati

L'affermazione, incontrovertibile, che ribadisce i confini della caccia agli ungulati passa per il riconoscimento primario ed esclusivo (salvo che per il cinghiale, per il quale il prelievo in forma "collettiva" è ammesso come possibile) del prelievo "selettivo", gestionale e finalizzato alla conservazione e distribuzione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente.

A tutt'oggi la caccia di selezione compare come un miraggio all'interno della legge 157/92: ciò accade quando (art. 18 comma 2) si consente che la caccia di selezione agli ungulati, da attuarsi «sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni», può essere autorizzata dal 1° agosto (e sino al 30 novembre per cervo, daino, mufone, camoscio e capriolo o 31 gennaio per il cinghiale); oppure quando si consente, allo stesso modo, che il prelievo degli ungulati si protragga fino ad un'ora dopo il tramonto (art. 18 comma 7).

Soltanto attraverso la legge n. 248 del 2005 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e

disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" è stata inserita una disposizione che ha stabilito come "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157".

Successivamente qualche legislatore regionale ha approfondito il concetto, magari mescolando assieme elementi normativi con altri dalle caratteristiche tipicamente amministrative.

Così la regione Emilia e Romagna che ha stabilito (legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8, art. 56) come, in sintesi: "la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sia finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento di obiettivi dati, per cui il prelievo venatorio degli stessi (salvo il cinghiale) è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni

e previo parere dell'Ispra. Ogni anno le province adottano dei piani di prelievo recanti i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed altre prescrizioni opportune, sulla base delle presenze censite. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira. Il recupero dei capi feriti è possibile attraverso l'uso di cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'Enci ed i relativi conduttori (così come i cacciatori di selezione in genere) siano stati formati ed abilitati”.

Oggi, la proposta di modifica consentirebbe (per il tramite della creazione di un articolo ad

hoc: il 18 bis, intitolato “Gestione faunistico venatoria degli ungulati”) che: “le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e dell'arco temporale di cui al precedente art. 18 adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e classi di età previo parere dell'Ispra o degli Ofr, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero delle Politiche Agricole di concerto con il Ministero dell'Ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”.



Inoltre, “il prelievo selettivo è esercitato individualmente alla cerca o all’aspetto con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira. È vietato l’uso di cani con l’eccezione dell’attività di recupero con cani da traccia”. Ed ancora, “la caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell’esame finale in conformità con i programmi e le modalità indicati dall’Ispra. L’abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale”.

Una semplice lettura comparata tra la disposizione di cui alla legge del 2005, comunque vigente, e quella oggi proposta, riconoscerebbe la mano del legislatore che si preoccupava dell’evasione fiscale come migliore.

Innanzitutto la deroga del prelievo selettivo interessa(va) anche gli orari e non solo i periodi della 157/92. Ma soprattutto si riconosceva maggiore autonomia alle regioni (ed alle province autonome, vieppiù) non dovendosi passare per una penna uniforme dettata dalle linee guida nazionali, le quali, com’è ovvio, corrono il rischio (se e quando saranno predisposte) di non poter gestire una coperta corta che non riuscirà mai a coprire contemporaneamente l’Italia dalle Alpi agli Appennini, territori dalle differenti culture ed esigenze gestionali.

Per giunta, appare ultroneo l’inserimento in una fonte primaria del diritto il richiamo all’uso dell’arma a canna rigata purché “munita di cannocchiale di mira”.

Qualche perplessità, in mancanza di disposizioni di tipo “transitorio” (amministrative o regolamentari) potrebbe nascere anche dalla necessità abilitazione per la caccia selettiva, consuetudinaria in Zona Alpi seppur a volte non distinta rispetto all’esame venatorio tipico e, ovviamente, nuova o recente per le altre regioni dello stivale.

Ancora una volta, cioè, sembra risentirsi di questo sofferto dualismo, tra Alpi ed altri territori, forzatamente accomunato.

Ben accetta, finalmente, la specificazione sull’impiego dei cani, seppur con una formulazione infelice. Ciò perché i distinti periodi linguistici affermano che la caccia di selezione non ammette l’uso di cani se non per il recupero e che soltanto il cinghiale può essere cacciato in forma non selettiva, in battuta, in braccata e con



il metodo della girata. È solo per conseguenza logica che ne discende che l’uso dei cani da seguita non può riguardare specie diverse dal cinghiale, e non per chiara affermazione. E dunque è evidente che la formulazione normativa poteva essere migliore.

Corollari

Se ne immagina una ragione politica (in senso lato), ma l’occasione poteva essere proficua per vietare l’uso della c.d. palla asciutta nelle forme di caccia collettiva al cinghiale, dove cioè sembra manifestare la più spiccata pericolosità. Invece ne è stato ribadito il lecito impiego.

Un po’ dirompente il divieto assoluto dell’impiego di munizioni contenenti piombo per le armi a canna rigata (pur se a partire dalla stagione venatoria 2015-2016).

L’«emergenza cinghiali», poi, si avverte a pelle se è stato introdotto il divieto generalizzato

di immettere cinghiali in natura (salvo autorizzazioni regionali concesse su parere Ispra), così come quello di “fornire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento, catture ed abbattimenti selettivi secondo le disposizioni emanate dalle regioni”.

Si parla, inoltre, per la prima volta di specie “alloctone” con l’affermazione secondo cui queste, salvo un elenco specifico, sono gestite al fine di eradicarle o comunque contenerle “con l’obiettivo della densità zero”.

Meno condivisibile il distinguo fra attività di controllo ai sensi dell’art. 19 e l’attività venatoria in senso stretto, se non per le ragioni pratiche ed etiche che vi si celano sullo sfondo (si pensi alle deroghe agli orari, ai periodi, ai luoghi, alla risonanza massmediatica, agli incomprensibili rigori giurisprudenziali, ecc.). Probabilmente questa linea di confine potrebbe sparire se alla componente esclusivamente ludica della caccia se ne sostituisca quella che l’identificherebbe quale strumento di gestione faunistica (“an appropriate wildlife management tool”, come si legge nei documenti internazionali del WWF). Se “cacciare” deriva etimologicamente dal latino parlato *captiare*, da *capere*, cioè “prendere”, la differenza (con il “controllo”) all’atto pratico non avrebbe da esistere, se non per le ragioni appena evidenziate.

Infine la penna è stata apposta persino sul problema della caccia in presenza di neve, anche qui con un formulazione che non risolve del tutto i problemi.

Si leggerà, all’art. 21 lett. m) legge 157/1992: è vietato “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la caccia di selezione agli ungulati, di cui all’art. 18 bis, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”.

Forse sarebbe stato più semplice ed opportuno scrivere “salvo che per la zona faunistica delle Alpi, la caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è vietata è consentita secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”; oppure: “salvo che per la zona faunistica delle Alpi e per la caccia di selezione agli ungulati di cui all’art. 18 bis la caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è vietata è consentita secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”. ■

